

ACCORDO DI RECIPROCANZA GENERALE
APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI
Torino, 15 Dicembre 1932
RINNOVATO E MODIFICATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO
Bologna, 13 Maggio 2000
ULTERIORMENTE EMENDATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO
Siena, 13 Aprile 2007

ART. 1.

I Circoli: *Circolo del Domino* (Bologna), *Circolo dell'Unione* (Firenze), *Società del Casino* (Genova), *Circolo dell'Unione* (Milano), *Circolo Nazionale dell'Unione* (Napoli), *Circolo Bellini* (Palermo), *Società del Whist – Accademia Filarmonica* (Torino), *Circolo Società dell'Unione* (Venezia), costituiscono l'accordo di una reciprocità generale al fine di agevolare i reciproci rapporti.

Un nuovo Circolo potrà essere ammesso dietro sua domanda, previa approvazione unanime del Consiglio Direttivo.

ART. 2.

I Presidenti dei suddetti Circoli formano il Consiglio Direttivo, presieduto da uno dei componenti il Consiglio stesso a turno annuale, seguendo possibilmente l'ordine alfabetico della prima lettera del nome della città Sede dei Circoli, nominato in occasione della prima riunione annuale da tenersi di norma entro il primo semestre di ogni anno.

ART. 3.

La Sede del Consiglio Direttivo, di cui l'articolo secondo, è quella del Circolo che ha il turno della Presidenza.

Le attività di ordinaria amministrazione saranno trattate per corrispondenza. I Circoli si scambieranno l'elenco dei Soci e ne comunicheranno di volta in volta tempestivamente le variazioni; si notificheranno, in tempi brevi, le eventuali modifiche dei propri Statuti e Regolamenti.

Le riunioni potranno essere indette dal Presidente, o a richiesta di almeno tre Circoli.

ART. 4.

Hanno diritto di fruire di questo accordo con la qualifica unica di "Soci collegati" tutti gli aventi pieni diritti nel proprio Circolo, e cioè:

- a) i Soci Effettivi e i Soci d'Onore del Circolo del Domino di Bologna;
- b) i Soci Effettivi e i Soci d'Onore del Circolo dell'Unione di Firenze;
- c) i Soci Effettivi e i Soci d'Onore della Società del Casino di Genova;
- d) i Soci Effettivi e i Soci d'Onore del Circolo dell'Unione di Milano;
- e) i Soci Fondatori ed Ordinari del Circolo Nazionale dell'Unione di Napoli;
- f) i Soci Fondatori, Permanenti ed Onorari del Circolo Bellini di Palermo;
- g) i Soci Effettivi e i Soci d'Onore della Società del Whist - Accademia Filarmonica di Torino;
- h) i Soci Effettivi e i Soci d'Onore del Circolo Società dell'Unione di Venezia.

ART. 5.

Il Socio Collegato di uno dei Circoli potrà frequentare tutti gli altri Circoli, quando si trova di passaggio o per breve permanenza nella regione di pertinenza di un Circolo, mediante presentazione o invio di un segno di riconoscimento aggiornato rilasciato dal Circolo di origine, salvo il disposto dell'articolo settimo.

ART. 6.

I Soci di un Circolo di una regione diversa da quella cui personalmente o per famiglia appartengono non potranno usufruire dei vantaggi dell'Accordo, limitatamente al Circolo della regione d'origine, se questo non avrà preventivamente espresso il gradimento scritto, ferme restando le condizioni finanziarie stabilite all'Articolo 7.

I Circoli direttamente interessati risolveranno in ogni caso, di comune accordo, quelle particolari situazioni sulle quali possa nascere dubbia interpretazione.

ART. 7.

Il Socio collegato che trasferisca la residenza o che si stabilisca per più di dodici mesi in una regione sede di un altro Circolo, e che intenda frequentarlo, dovrà in via preliminare informare della propria intenzione il Circolo di origine.

Quest'ultimo provvederà a darne comunicazione al Circolo di quella regione il quale dovrà dare preventivamente il proprio consenso. In tal caso il Socio pagherà al proprio Circolo ed a quello della sede dove si va a stabilire metà delle rispettive quote annuali.

Questo diritto potrà perdurare per i pubblici funzionari l'intera durata del loro impiego in quella regione; sarà invece limitato a non più di cinque anni per tutti gli altri casi.

Salvo diversi specifici accordi tra i due Circoli interessati, trascorso tale termine di cinque anni, il Socio che volesse continuare a frequentare il Circolo, dovrà richiedere di essere ammesso quale Socio nelle forme statutarie previste dal Circolo stesso e con tutti i relativi obblighi.

ART. 8.

La frequenza ai Circoli in reciprocità è interdetta a coloro che per qualsiasi motivo siano stati diffidati per morosità o esclusi dal Circolo di appartenenza.

I Soci dei Circoli collegati sono esclusi dalla frequentazione di quei Circoli nei quali la loro ammissione fosse stata aggiornata.

I singoli Circoli si notificheranno di volta in volta i provvedimenti al fine di rendere operativa, nel rispetto delle proprie norme statutarie, l'esclusione dalla frequentazione dei Circoli in reciprocità.

ART. 9.

S'intendono per Regioni:

1. per il Circolo del Domino di Bologna: la Romagna, l'Emilia e le Marche;
2. per il Circolo dell'Unione di Firenze: la Toscana e l'Umbria;
3. per la Società del Casino di Genova: la Liguria e i territori oltre giogo dell'antico Genovesato;
4. per il Circolo dell'Unione di Milano: la Lombardia;
5. per il Circolo Nazionale dell'Unione di Napoli: l'antico Regno di Napoli;
6. per il Circolo Bellini di Palermo: la Sicilia;
7. per la Società del Whist - Accademia Filarmonica di Torino: il Piemonte e la Valle d'Aosta;
8. per il Circolo Società dell'Unione di Venezia: il Veneto propriamente detto, la Venezia Giulia e il Trentino.

ART. 10.

Il presente accordo avrà la durata di anni tre ad iniziare dal 13 aprile 2007 e sarà tacitamente rinnovato salvo disdetta data almeno sei mesi prima della scadenza.

In origine firmati:

Filippo Sassoli de'Bianchi conte di Piano in rappresentanza del Domino Club di Bologna

Nobile Comandante Niccolò dei marchesi Rosselli del Turco in rappresentanza del Circolo dell'Unione di Firenze

Giacomo dei conti Bruzzo in rappresentanza della Società del Casino di Genova

Camillo Paveri Fontana marchese di Piazzano e Fontana Pradosa in rappresentanza del Circolo dell'Unione di Milano

Marchese don Piero Piromallo Capece Piscicelli di Montebello duca di Capracotta in rappresentanza del Circolo Nazionale dell'Unione di Napoli

Barone Gandolfo Pucci dei baroni di Benisichi in rappresentanza del Circolo Bellini di Palermo

Conte Enrico Marengo di Moriondo in rappresentanza della Società del Whist-Accademia Filarmonica di Torino

Giorgio dei conti Tommaseo Ponzetta in rappresentanza della Società dell'Unione di Venezia